

## Pensione integrativa: cosa può pretendere l'ex

(Fonte: <https://www.laleggepertutti.it/> - [Noemi Secci](#))

*Il coniuge divorziato può pretendere una quota della pensione integrativa se è già stata emessa una sentenza sulla reversibilità Inps?*

Ci scrive una nostra lettrice domandandoci che cosa deve fare per ottenere una quota della pensione complementare dell'ex coniuge, poi risposatosi. Le è stato detto che, non avendo richiesto la sua parte della pensione integrativa al momento del giudizio sulla divisione delle quote della pensione di reversibilità Inps ed essendosi nel frattempo già formato giudicato, non può più chiedere alcunché.

In merito alla **pensione integrativa cosa può pretendere l'ex**? La quota di pensione complementare spetta anche se non è richiesta nel giudizio sulla reversibilità e, in caso positivo, deve essere pari, in proporzione, alla quota di reversibilità riconosciuta?

Alla questione ha risposto la Corte di Cassazione, con una nuova ordinanza [1].

La Suprema Corte, in particolare, dopo aver ricordato com'è devoluta la pensione di reversibilità tra coniuge ed ex, chiarisce qual è il rapporto tra questo trattamento e la pensione di reversibilità integrativa, nonché qual è la natura delle due prestazioni.

A tal fine, bisogna innanzitutto sottolineare che le due pensioni sono erogate da enti differenti (l'Inps, per quanto riguarda la reversibilità ordinaria, ad esempio della pensione di vecchiaia o anticipata, il fondo di previdenza complementare, per quanto riguarda la reversibilità della pensione integrativa) e che hanno una finalità differente. Ma procediamo con ordine.

### Indice

- [1 In quali casi al coniuge divorziato spetta la reversibilità Inps?](#)
- [2 Come si ripartisce la reversibilità tra coniuge ed ex?](#)
- [3 La pensione complementare è reversibile?](#)
- [4 Quando può essere chiesta la reversibilità della pensione complementare dall'ex?](#)

### In quali casi al coniuge divorziato spetta la reversibilità Inps?

La pensione che l'Inps eroga ai superstiti, di **reversibilità** o indiretta spetta al **coniuge divorziato**:

- titolare dell'**assegno divorzile**, in misura non meramente simbolica, in forza di una sentenza dal tribunale;
- purché l'ex deceduto risultasse iscritto all'Inps prima della sentenza di divorzio;
- inoltre, l'ex coniuge non deve aver contratto nuovo matrimonio: in questo caso, perde il diritto alla pensione di reversibilità, ma riceve, una tantum, una somma pari al trattamento percepito moltiplicato per 26 [2].

## Come si ripartisce la reversibilità tra coniuge ed ex?

La reversibilità deve essere ripartita tra il coniuge e l'ex superstite, se avente diritto: la ripartizione, pronunciata dal giudice su richiesta delle parti, fondamentalmente si basa sulla **durata dei matrimoni [3]**, ma possono rilevare anche altri elementi, come lo stato di bisogno.

In argomento è intervenuta la Cassazione [4], stabilendo che la ripartizione della **pensione di reversibilità**, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche sulla base di ulteriori elementi. Gli elementi devono essere collegati alla **finalità di solidarietà** della pensione ai superstiti: il giudice può fare riferimento, ad esempio, alla durata della convivenza prematrimoniale, o all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, nonché alle condizioni economiche.

## La pensione complementare è reversibile?

La **pensione integrativa** permette di richiedere e ottenere la reversibilità: in parole semplici, al termine del periodo di contribuzione al fondo di previdenza complementare, in caso di decesso del sottoscrittore, la rendita continua a essere versata alla persona indicata dall'interessato in sede contrattuale. Nel caso in cui l'interessato non abbia sottoscritto l'**opzione reversibilità**, tutto il montante viene liquidato agli eredi.

## Quando può essere chiesta la reversibilità della pensione complementare dall'ex?

L'ex coniuge, per ottenere una quota della **pensione integrativa**, quando spettante, deve domandarla nella stessa sede in cui richiede la propria quota di reversibilità Inps? Secondo la Cassazione [1], il ricorrente non deve dedurre la propria pretesa sulla pensione complementare nello stesso giudizio in cui chiede la determinazione della propria parte di reversibilità o pensione indiretta "principale".

Le richieste non possono essere trattate nella stessa sede, in quanto:

- è necessario il contraddittorio con l'**ente erogatore** della pensione, che in un caso è l'Inps (o il diverso ente di previdenza obbligatoria, ad esempio una cassa professionale come Cassa forense), mentre in relazione alla pensione integrativa è un Fondo di previdenza complementare;
- inoltre, mentre la pensione ai superstiti erogata trova immediato riscontro nello svolgimento dell'**attività lavorativa**, in relazione alla pensione complementare non c'è nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e contribuzione.

La mancata richiesta della pensione integrativa in sede di determinazione delle quote di reversibilità, dunque, non risulta preclusiva per il **coniuge divorziato [1]**.

## Note

[1] Cass. ord. 15817/2021.

[2] Inps Circ.84/2012.

[3] Art. 5, L. 898/1970.

[4] Cass. Ord. 8263/2020.